GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 9 febbraio 1924** **Numero 34**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto 20 gennaio scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, l'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano, a promuovere la V Fiera internazionale di campioni che avrà luogo colà nel corrente anno.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 67.

28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 27 gennaio 1924, sul decreto che autorizza una 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Per far luogo al pagamento di rate arretrate per l'assicurazione di personale operaio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, mancando in bilancio le occorrenti disponibilità, si manifesta la necessità di stanziare la somma di L. 111,000.

Conformemente a deliberazione al riguardo adottata dal Consiglio dei Ministri, giusta la facoltà prevista dall'art. 42 delle nuove disposizioni sulla contabilità generale dello Stato approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la somma predetta viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze.

Ad autorizzare tale prelevamento provvede il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,541,105.97, rimane disponibile la somma di L. 5,458,894.03;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di L. 111,000, da assegnare al capitolo aggiunto n. 166: « Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 25. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 68.

29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 27 gennaio 1924, sul decreto che autorizza una 29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-924.

MAESTA',

Per provvedere al saldo di spese d'ufficio delle Regie avvocature erariali, riferibili al decorso esercizio finanziario 1922-923, è necessario autorizzare l'inscrizione in bilancio della occorrente somma di L. 3498.

Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la somma indicata viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste per essere inscritta ad apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero predetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,652,105.97, rimane disponibile la somma di lire 5,347,894.03;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di L. 34[illegible] da assegnare nello stato di previsione medesimo al capi[illegible] di nuova istituzione numero 484-*quater*: « Maggiore [illegible]gnazione pel saldo di spese residue accertate a carico [illegible] capitolo n. 69 — Spese d'ufficio delle Avvocature erari[illegible] dello stato di previsione della spesa del Ministero del te[illegible] per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 22. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 69.
30ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 27 gennaio 1924, sul decreto che autorizza una 30ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per il pagamento di competenze a personale dell'Amministrazione militare marittima, passato a disposizione del Ministero degli affari esteri, nell'interesse di servizi all'estero, si rende necessaria la maggiore assegnazione, nel bilancio del detto Ministero, di L. 40,000.

Eppertanto, col presente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, in base alla facoltà prevista dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R decreto 18 novembre 1923, n 2440, si provvede ad assegnare nel bilancio del Ministero degli affari esteri l'indicata somma di L. 40,000, autorizzandone il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,655,603.97, rimane disponibile la somma di L. 5,344,396.03;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di L. 40,000, da assegnare a favore del capitolo n. 22: « Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 23. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1923, n. 3149.
Estensione agli istituti religiosi all'estero delle facilitazioni concesse dalla legge sulla emigrazione agli allievi missionari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 34 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Visti gli articoli 96 e 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'articolo 43-bis del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, numero 5860 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o delle Colonie italiane od in istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuto che abbiano quella età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Art. 2.

I militari di cui all'articolo precedente, che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che verranno prescritte dal Ministro per gli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi preparatori in uno degli istituti indicati nell'articolo 1, sempre che a loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Il Ministero della guerra e quello della marina, d'accordo col Ministero degli affari esteri, potranno annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualità di missionari all'estero.

Art. 3.

Gli inscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno

degli istituti italiani dell'estero riconosciuti come tali, od in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, per gli inscritti che emigrano a scopo di lavoro.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 32. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3144.
Ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle scuole industriali;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Considerato che il personale non parificato di cui all'articolo 24 del R. decreto 31 ottobre 1923, comprende il personale delle Regie stazioni sperimentali, dei laboratori-scuola, delle Regie scuole a orario ridotto e quello di officina o di laboratorio e di amministrazione delle Regie scuole di insegnamento industriale;
Considerata la necessità di riferire l'inquadramento del restante personale alla nuova denominazione assunta dalle scuole in applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923, numero 2523;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'economia nazionale e per le finanze indicanti l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali.

Art. 2.

I direttori titolari delle Regie stazioni sperimentali conseguono il grado quinto dopo otto anni di permanenza nel grado sesto ed il grado quarto dopo sette anni di permanenza nel grado quinto.

Art. 3.

I professori titolari degli istituti industriali conseguono l'ottavo grado dopo dodici anni di permanenza nel grado nono, i professori delle scuole di tirocinio e professionali femminili conseguono il grado nono dopo dieci anni di permanenza nel grado decimo, i professori delle scuole di avviamento, di tirocinio serale e dei laboratori-scuola conseguono il grado decimo dopo undici anni di permanenza nel grado undecimo.

Art. 4.

I capi officina degli istituti industriali conseguono il grado decimo dopo dodici anni di permanenza nell'undecimo e il grado nono dopo dodici anni di permanenza nel grado decimo, i capi officina delle scuole di tirocinio professionali femminili e dei laboratori-scuola passano al grado decimo dopo tredici anni di permanenza nel grado undecimo, i capi officina delle scuole di avviamento raggiungono il grado undecimo dopo sei anni di permanenza nel grado dodicesimo e il grado decimo dopo quindici anni di permanenza nell'undecimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 21. — GRANATA.

Tabella di classificazione per gradi del personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Grado	GRUPPO A			
	Stazioni sperimentali	Istituti industriali	Scuole di tirocinio e professionali femminili	Suole di avviamento, di tirocinio serali e laboratori scuola
4°	Direttori titolari di 1ª classe			
5°	Direttori titolari di 2ª classe			
6°	Direttori titolari di 3ª classe	Direttori titolari		
7°			Direttori titolari	
8°		Insegnanti titolari di 1ª classe		Direttori titolari
9°	Aiuti	Insegnanti titolari di 2ª classe	Insegnanti titolari di 1ª classe	
10°	Assistenti		Insegnanti titolari di 2ª classe	

Tabella di classificazione per gradi del personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Grado	GRUPPO *B*		
	Istituti industriali	Scuole di tirocinio, professionali femminili e laboratori scuola	Scuole di avviamento
9°	Capi officina titolari di 1ª classe		
10°	Capi officina titolari di 2ª classe	Capi officina titolari di 1ª classe	Insegnanti titolari di 1ª classe e capi officina titolari di 1ª classe
11°	Capi officina titolari di 3ª classe	Capi officina titolari di 2ª classe	Insegnanti titolari di 2ª classe e capi officina titolari di 2ª classe
12°			Capi officina titolari di 3ª classe

Tabella di classificazione per gradi del personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Grado	GRUPPO *B*		
	Stazioni sperimentali	Istituti industriali	Scuole di tirocinio, professionali femminili di avviamento e laboratori scuola
11°	Segretari titolari	Segretari titolari	Segretari titolari
12°	Vice-segretari titolari	Vice-segretari titolari	Vice-segretari titolari

Tabella di classificazione per gradi del personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Grado	GRUPPO *C*		
	Istituti industriali	Scuole di tirocinio e professionali femminili	Scuole di avviamento, di tirocinio serali e laboratori scuola
12°	Sotto-capi officina titolari	Sotto-capi officina titolari	
13°	Applicati	Applicati	Applicati

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3152.
Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di sottoporre ad una prova obbligatoria le armi da fuoco portatili prodotte o introdotte nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per la guerra, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione, fabbricate nel Regno, dovranno essere sottoposte alla prova da uno dei banchi di prova riconosciuti per le armi portatili da fuoco.

La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal banco che l'ha eseguita, e dal certificato di prova rilasciato dal banco stesso.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova qualora non portino il marchio della prova già subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel comma precedente, all'atto dell'introduzione nel Regno di armi da fuoco non marchiate, le dogane dovranno curarne l'introduzione con rilascio di bolletta di cauzione per un banco di prova autorizzato nel Regno.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale possono essere autorizzati a funzionare, agli effetti del presente decreto, banchi di prova per le armi portatili da fuoco, tenuto conto dell'importanza assunta dall'industria della fabbricazione di armi da fuoco nelle varie regioni.

Lo statuto del banco di prova che chiede l'autorizzazione a funzionare a termini del presente decreto sarà approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la guerra. Esso dovrà stabilire che la spesa per il funzionamento del banco - in quanto non possa essere fronteggiata dalle sue proprie entrate - è a carico degli Enti e delle Associazioni che hanno preso l'iniziativa dell'istituzione del banco e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il regolamento amministrativo e tecnico del banco di prova autorizzato dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, il quale provvederà con suo decreto, previa intesa col Ministero della guerra e con la Commissione suprema di difesa.

Art. 3.

Le tariffe dei prezzi per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni del presente decreto saranno approvate dal Ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione del banco interessato.

Art. 4.

I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle canne sono provveduti ai banchi di prova dal Ministero dell'economia nazionale e sono conservati dalla Regia zecca di Roma, cui

ne è affidata la esecuzione. Il marchio dovrà indicare l'anno in cui le prove vengono effettuate.

Art. 5.

Sui certificati di prova da rilasciarsi dal banco autorizzato dovranno corrispondersi le seguenti tasse di bollo, comprensive dell'addizionale, mediante apposizione di bollo a punzone sui relativi moduli, da parte degli uffici del registro:

Certificati di prova provvisoria e definitiva:
per revolver, pistole e pistole automatiche . L. 0.50
per fucili ad una o più canne . . . . . » 2.00

Alle tasse di bollo suddette sono pure soggette le armi trasportate dall'estero e provviste di marchio di prova subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine per convenzione internazionale considerato banco ufficiale. In tali casi le tasse saranno riscosse in modo virtuale dagli uffici di dogana all'atto della importazione nel Regno, sulla presentazione delle armi già assoggettate al marchio e del certificato di prova per le armi provenienti da Stati presso i quali il rilascio del certificato di prova è obbligatorio.

Art. 6.

Chiunque fabbrichi, commerci, esponga in vendita o detenga nei magazzini o negozi armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, sarà punito con la multa da L. 50 a L. 500 per arma.

Art. 7.

Le contraffazioni ai marchi dei banchi di prova saranno punite a' sensi dell'art. 266 Codice penale.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia, da ditte private e per il commercio. Non sono applicabili a quelle fabbricate da stabilimenti militari o dall'industria privata per conto dell'Amministrazione militare.

Art. 9.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è concesso un anno di tempo a coloro ai quali ne è fatto obbligo dal decreto stesso per fare apporre sulle armi o parti di arma da loro possedute il marchio di prova.

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la guerra, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione e il funzionamento dei banchi di prova, la composizione ed approvazione dei punzoni tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sui banchi in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — A. DIAZ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 35. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3157.

Modificazione di alcune disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, numero 1197;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 370;
Visto il decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 641, già modificato col decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, numero 1197, e colla legge 7 aprile 1921, n. 370, è ulteriormente modificato come segue nei riguardi degli agenti iscritti all'Opera di previdenza che cesseranno dal servizio dopo il 1° marzo 1924:

« Art. 2. — L'indennità di buonuscita sarà di L. 400, più « l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di « servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipen- « dio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non « raggiunga le L. 1000, sarà ulteriormente aumentata di « L. 100, senza però superare la suindicata somma di « L. 1000.

« E' servizio utile agli effetti della indennità di buonu- « scita quello prestato in qualità di agente in prova, prov- « visorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta « organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o « di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli « agenti passati alle Ferrovie dello Stato prima dell'andata « in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato « più di cinque anni di servizio continuativo in qualità di « straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione go- « vernativa o l'Amministrazione sociale dalla quale proven- « gono, tale servizio sarà considerato utile quando quello « indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 « anni a seconda che l'agente all'atto dell'esonero sia ad- « detto al servizio sedentario o al servizio attivo a sensi del- « l'art. 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potrà

« cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni « rispettivamente.

« Quando l'indennità di buonuscita, computata come al « primo capoverso del presente articolo, risulti superiore a « L. 6000, la parte eccedente verrà ridotta alla metà. E' « abolito il massimo di L. 7500 per l'indennità di buonuscita.

(*Omissis*).

« Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di età « nel corso dell'anno scolastico, può essere prolungato, a « cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stesso.

« Così pure può essere prolungato per l'anno scolastico in « corso e per il successivo, a giudizio del Comitato, il rico- « vero dell'orfano che, al compimento del 18° anno di età, « frequenti il penultimo corso di una scuola media supe- « riore ».

(*Omissis*).

Art. 2.

Con decorrenza, agli effetti finanziari, dal 1° gennaio 1924, i sussidi agli orfani e gli assegni alimentari a congiunti saranno corrisposti nella misura modificata come all'art. 1 della legge 7 aprile 1921, n. 370, anche quando si tratti di orfani o di congiunti di agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 45. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3158.

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, col quale furono riordinati i servizi del collocamento nel Regno e fu istituita l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro; il decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1564, concernente disposizioni sulle contravvenzioni al predetto decreto-legge; il decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1672, portante norme per l'assicurazione dei dipendenti non operai delle aziende private; il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, col quale fu estesa nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Ministro per le finanze, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1.

L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri, escluse le categorie previste nell'articolo seguente.

Art. 2.

L'obbligo dell'assicurazione secondo il presente decreto non si applica:

1° Ai lavoratori agricoli, salvo le disposizioni contenute nell'ultimo comma;

2° Agli impiegati ed assimilati la cui retribuzione ragguagliata a mese superi le L. 800 ed a quelli addetti ad aziende pubbliche o private le quali assicurino la stabilità dell'impiego;

3° A coloro che lavorano a domicilio anche se per conto di altri;

4° Ai domestici, ai portieri ed in genere alle persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi famigliari;

5° Al personale artistico, teatrale e cinematografico;

6° A coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti;

7° A coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;

8° Agli operai, agenti ed impiegati stabili dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e soggette alla legge per l'equo trattamento;

9° A coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alla dipendenza altrui;

10° A coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale possono essere esonerate dall'obbligo dell'assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali categorie di persone che non si prestino al controllo della disoccupazione.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento potranno essere dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, particolari categorie di lavoratori agricoli: l'obbligo potrà anche essere limitato a determinate località.

Art. 3.

L'assicurazione ha per iscopo l'assegnazione di sussidi nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Non dà diritto al sussidio secondo il presente decreto la disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o di sosta per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno stabilite e, successivamente, sempreche occorra, modificate, le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

La disoccupazione derivante da conflitti fra lavoratori e datori di lavoro non dà diritto al sussidio finchè dura, a causa del conflitto stesso, l'inattività totale o parziale dell'azienda.

La disoccupazione derivante da licenziamento volontario o dipendente da colpa dell'assicurato non dà diritto al sussidio per un periodo di trenta giorni dalla data del licenziamento, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'articolo 6.

CAPO II.

Contributi.

Art. 4.

Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura, per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale
1ª Fino a L. 4	L. 0.70
2ª Oltre L. 4 fino a L. 8	» 1.40
3ª Oltre L. 8	» 2.10

Il versamento dei contributi potrà essere effettuato anche a periodi diversi dalla quindicina: il regolamento stabilirà la relativa misura di contributi e le norme per determinare il numero di questi contributi equivalente al contributo quindicinale.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo ed agli effetti dell'articolo 2, numero 2.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi o convenzionali.

Scaduto il primo quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto la misura dei contributi di cui nel presente articolo potrà essere modificata con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale per tutte o per talune circoscrizioni, e potranno essere stabiliti anche distinti contributi per categorie di industrie.

Art. 5.

I contributi potranno essere riscossi per mezzo di marche da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o in quegli altri modi che saranno stabiliti dagli statuti delle singole casse di assicurazione contro la disoccupazione.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede: qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'articolo 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti da contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi.

Per gli assicurati che siano soggetti anche all'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, i contributi per le due assicurazioni di regola saranno riscossi cumulativamente.

CAPO III.

Sussidi di disoccupazione.

Art. 6.

Le persone assicurate secondo il presente decreto hanno diritto in caso di disoccupazione involontaria ad un sussidio giornaliero ragguagliato alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura sotto indicata:

Classe di contributo	Sussidio giornaliero
1ª	L. 1.25
2ª	» 2.50
3ª	» 3.75

Il sussidio di disoccupazione viene corrisposto a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.

Qualora all'assicurato sia pagata una indennità di licenziamento il sussidio sarà corrisposto dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di licenziamento ragguagliata a giornate.

I sussidi di disoccupazione non possono essere nè ceduti nè sequestrati.

Art. 7.

Il disoccupato non ha diritto al sussidio se nel biennio precedente non sono stati versati per suo conto almeno 24 contributi quindicinali.

Il sussidio viene corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente furono versati almeno 24 contributi quindicinali e fino ad un massimo di 120 giorni se ne furono versati almeno 36. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate sussidiabili a favore di uno stesso assicurato nel corso di un anno per diversi periodi di disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo di 90 giornate potrà entro l'anno essere riammesso al godimento del sussidio sino al raggiungimento del massimo di 120 giornate qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino versati per suo conto almeno 36 contributi quindicinali nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo massimo di 120 giorni non potrà esservi riammesso se non dopo che siano stati versati per suo conto almeno 12 nuovi contributi quindicinali e semprechè si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

Agli effetti delle precedenti disposizioni per biennio si intende il periodo di 48 quindicine anteriori a quella nella quale l'assicurato è entrato in stato di disoccupazione e per anno il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nella determinazione delle quindicine di contributo necessarie agli effetti del diritto al sussidio e della durata di questo è computato utile il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, benchè per esso non sia versato alcun contributo, per coloro che, trovandosi assicurati prima del servizio stesso, provino che furono versati per loro conto almeno 12 contributi quindicinali durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Art. 8.

Per conseguire il diritto al sussidio di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda all'organo assicuratore, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, entro il giorno successivo all'ultimo di occupazione.

Fermo restando quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 6 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, il sussidio sarà corrisposto a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

Il regolamento stabilirà altresì le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per

diritto al sussidio e per la sospensione del diritto medesimo.

Col regolamento sarà disciplinata l'erogazione dei sussidi di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino normalmente lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e saranno altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possono essere considerati come disoccupazione continuata.

Art. 9.

Potranno essere istituiti dagli organi dell'assicurazione corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati: e potrà essere altresì subordinato il pagamento dei sussidi alla frequenza di tali corsi secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

CAPO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 10.

Sono organi dell'assicurazione la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione da essa dipendenti.

Art. 11.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito il « Fondo nazionale per la disoccupazione »; tale fondo costituisce una gestione autonoma della Cassa, amministrata, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento, dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale medesima e da un Comitato speciale composto come segue:

1° Il presidente della Cassa nazionale;

2° I due vice-presidenti della Cassa medesima;

3° Un rappresentante dei datori di lavoro ed uno degli assicurati, ambedue eletti dal Consiglio di amministrazione della Cassa nel proprio seno;

4° Un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze, dei lavori pubblici.

La Cassa nazionale è preposta al funzionamento delle Casse provinciali o interprovinciali per la disoccupazione, ne dirige e ne coordina l'azione e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. Essa esercita in genere tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dal presente decreto e dal regolamento.

L'impiego dei fondi disponibili delle Casse provinciali e interprovinciali è demandato al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale e può essere fatto cumulativamente, su proposta del Comitato speciale.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 13.

Il fondo nazionale della disoccupazione è costituito:

1° Da una quota dei contributi di cui all'art. 4 del presente decreto nella misura che sarà stabilita secondo le norme del regolamento;

2° Da una metà dei proventi delle pene pecuniarie previste dal presente decreto e dal regolamento.

Il fondo nazionale ha per iscopo di sovvenire le Casse provinciali ed interprovinciali le quali non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione. Le anticipazioni e le sovvenzioni sul fondo nazionale saranno corrisposte alle Casse suddette secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Qualora i disavanzi di una Cassa assumano carattere di stabilità dovuto a peculiari condizioni di luogo, potrà essere disposto per quel luogo, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale e dopo 3 anni di disavanzo in un quinquennio, un congruo aumento dei contributi di assicurazione, per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati.

Art. 14.

Presso ciascun istituto di previdenza sociale instituito ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, è costituita una cassa provinciale o interprovinciale per la disoccupazione, amministrata secondo le norme dello statuto che sarà approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Le norme per la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali saranno stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso le Casse provinciali od interprovinciali possono essere costituite sezioni professionali.

Gli impiegati delle Casse suddette fanno parte, a tutti gli effetti, del personale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; però le spese relative sono a carico delle singole Casse. Può essere disposta dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ove particolari circostanze lo esigano ed in casi assolutamente eccezionali, la nomina di distinti direttori per il ramo invalidità e vecchiaia e per il ramo disoccupazione.

Le Casse provinciali o interprovinciali concorreranno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, alle spese per gli impiegati degli istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni per i predetti rami di assicurazione o che comunque prestino la loro opera a tutti e due i detti rami di assicurazione, ed in genere concorreranno alle spese comuni per il funzionamento degli istituti di previdenza.

Art. 15.

Contro le decisioni degli organi locali dell'assicurazione concernenti la misura dei contributi e il diritto ai sussidi e la liquidazione ed attribuzione di essi, possono gli interessati ricorrere in via amministrativa, in prima istanza al Comitato del competente istituto di previdenza sociale, ed in seconda istanza al Comitato speciale di cui nell'art. 11. Avverso la deliberazione del detto Comitato è ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale, la cui decisione è definitiva.

CAPO V.

Anticipazioni per lavori contro la disoccupazione.

Art. 16.

Allo scopo di combattere, attenuare e prevenire la disoccupazione, la Cassa nazionale può concedere anticipazioni sulle disponibilità dei fondi per l'assicurazione contro la di-

soccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per l'economia nazionale d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni dovrà essere eseguito nel termine massimo di due anni dalla corresponsione della somma.

Capo VI.

Disposizioni generali e penali e disposizioni transitorie.

Art. 17.

La vigilanza per la esecuzione del presente decreto è demandata al Ministero dell'economia nazionale, il quale pubblicherà ogni triennio una relazione sull'applicazione del presente decreto.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sottoporrà all'approvazione governativa le modificazioni allo statuto della Cassa rese necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

I registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico e tutti i documenti o atti in genere che possono occorrere tanto agli organi dell'assicurazione quanto ai privati per la esecuzione del presente decreto sono esenti da tasse di bollo e registro, di concessione governativa, sulle assicurazioni, o da qualsiasi altra tassa. Sono estese alle Casse provinciali od interprovinciali le disposizioni a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza sul gratuito patrocinio.

Gli avanzi di esercizio realizzati dagli organi dell'assicurazione sono esenti da imposte.

Art. 19.

Chiunque contraffà le marche di assicurazione emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione ovvero cancella e fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette in circolazione, ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II del Codice penale. A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo e francobolli.

Chiunque contraffà od altera le tessere speciali per l'assicurazione o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione è punito con la multa da L. 500 a L. 2000.

Art. 20.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi relativi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a L. 100, estensibile a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo o del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato del competente istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale. La decisione del Comitato è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Art. 21.

Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle fissate dall'articolo 4 del presente decreto, è punito con ammenda estensibile a L. 500, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori e in genere coloro che sono preposti ai lavori, i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto sono passibili di ammenda estensibile a L. 500 senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 22.

Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con altri modi dolosi il sussidio di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al decuplo del sussidio o delle parti di sussidio indebitamente percepite, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Indipendentemente da tali pene, il responsabile viene escluso dal sussidio di disoccupazione per la durata di un anno, su deliberazione del Comitato del competente istituto di previdenza sociale.

Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazione di dati o con altri modi dolosi tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.

Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale, è applicata al datore di lavoro ed a chiunque con dati dolosi renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

Agli effetti penali del presente articolo e del precedente articolo 19 gli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono ritenuti pubblici ufficiali.

Art. 23.

Il regolamento potrà stabilire altre penalità e sanzioni per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto. Le pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

Art. 24.

Agli scopritori delle contravvenzioni compete, sul prodotto netto di esse, una percentuale nella misura, non eccedente il 10 per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro per l'economia nazionale; nel decreto stesso saranno indicate le persone cui non compete la percentuale.

Art. 25.

I proventi netti delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono devoluti per metà alle competenti Casse di assicurazione contro la disoccupazione e per metà al fondo nazionale per la disoccupazione, a termini dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 26.

Il versamento dei contributi effettuato in esecuzione del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, per conto di persone che in forza del presente decreto non siano più soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, è valido limitatamente agli effetti dei diritti già acquisiti dalle persone stesse in dipendenza delle disposizioni del citato decreto-legge.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è disposto nell'art. 29.

Con effetto dalla data predetta i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e la gestione del fondo nazionale per la disoccupazione istituito col decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, si intendono trasferiti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali la quale provvederà al riordinamento dei servizi stessi secondo le norme del presente decreto. Con effetto dalla stessa data le Casse miste obbligatorie di assicurazione contro la disoccupazione istituite secondo il precitato decreto-legge si trasformano in Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione presso gli istituti di previdenza sociale secondo le disposizioni del presente decreto: potranno due o più Casse miste essere fuse in un'unica Cassa interprovinciale.

Le disponibilità del fondo nazionale e delle Casse miste obbligatorie, nonchè, limitatamente alla parte attinente all'assicurazione obbligatoria, le disponibilità delle Casse professionali che al 1° gennaio 1924 gestiscono l'assicurazione medesima, sono trasferite ed assegnate alla Cassa nazionale ed agli istituti di previdenza sociale.

Art. 28.

I funzionari e gli altri impiegati che alla data del presente decreto prestano servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione e presso gli uffici dipendenti passano temporaneamente alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Una Commissione costituita dal Ministro per l'economia nazionale d'accordo col presidente della Cassa nazionale stabilirà, entro un termine non superiore a due mesi, quali fra i funzionari e gli impiegati suddetti debbono essere assunti in servizio presso la Cassa nazionale e presso gli organi dipendenti e le condizioni per la loro assunzione, con facoltà di derogare, ove se ne ravvisi la necessità, alle disposizioni vigenti per il personale della Cassa nazionale.

Ai suddetti funzionari appartenenti ad Amministrazioni statali, i quali siano assunti in servizio presso la Cassa nazionale, saranno riconosciuti validi e computati agli effetti del trattamento di quiescenza gli anni di servizio da ciascuno prestati presso l'Amministrazione di provenienza.

Per l'esecuzione dei servizi demandati al Ministero dell'economia nazionale in applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di assumere non oltre quattro funzionari di carriera amministrativa e non oltre due funzionari di carriera d'ordine nei posti che siano vacanti o si rendano vacanti nell'ultimo grado entro il 30 giugno 1924, scegliendoli fra gli impiegati in servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, i quali siano muniti dei requisiti prescritti.

Art. 29.

Il presente decreto abroga il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e le successive modificazioni di esso: tuttavia le disposizioni vigenti per l'assicurazione contro la disoccupazione avranno effetto fin quando non saranno entrate in applicazione le disposizioni del presente decreto.

Alla esecuzione del presente decreto sarà provveduto con regolamento da approvare con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare disposizioni per la trasformazione, in dipendenza del presente decreto, dei servizi demandati all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione ed agli organi dipendenti, e per il trasferimento agli istituti di previdenza sociale dei servizi relativi all'assicurazione obbligatoria gestiti dalle casse professionali, e ad emanare in genere le altre disposizioni transitorie eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 30.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto nelle nuove Provincie, in sostituzione di quelle stabilite col R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 46 — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1923, n. 3147.

Approvazione dell'accordo concluso a Parigi il 12 settembre 1919, fra l'Italia e la Francia per regolare alcune questioni pendenti concernenti gli interessi francesi e quelli italiani in Africa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le colonie e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mercè scambio di note in data 12 settembre 1919 fra il Ministro francese degli affari esteri ed il Regio ambasciatore d'Italia in Parigi per regolare alcune questioni pendenti che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa, e precisamente: la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia, il regime delle scuole private italiane in Tunisia, gli infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie, la fornitura di fosfati tunisini all'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 30. — GRANATA.

Monsieur le Ministre,

Nos deux Gouvernementes étant convenus de saisir l'occasion des négociations de la paix pour régler d'un commun accord certaines questions qui concernent les intérêts des deux Pays en Afrique, j'ai l'honneur de résumer ci-après les conclusions résultant jusqu'ici des conversations que j'ai eues avec Votre Excellence à cet effet.

Par sa décision du 7 mai dernier, le Conseil Suprême des Alliés ayant reconnu que le Gouvernement italien était fondé à réclamer le bénéfice de l'art. 13 du traité de Londres, le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République se sont déjà mis d'accord sur le points suivants tout en réservant d'autres points pour un prochain examen:

Les oasis d'El Barkat et de Fehout sont attribuées à l'Italie. La route de caravanes qui réunit Ghadamès à Rhat en passant par Titagsin, Inehoartan, Hassi-El-Misselan, Zouirat et Oued Amasin, la variante qui passe par Tarz Ouili, Oued Tarat (Aoussedgim), Inehoartan, ou autre variante à l'ouest qui serait nécessaire pour assurer en tout temps et saison une bonne communication sur territoire italien; particulièrement dans les sections de Titagsin à Inehoartan et de Hassi-El-Misselan à l'Oued Amasin sont également attribuées à l'Italie. Le tracé de la nouvelle frontière entre la Tripolitaine et l'Algérie à l'ouest de cette route de communication sera établi par voie de vérification sur les lieux. De Rhat à Tummo la frontière sera déterminée d'après la crête des montagnes qui s'étendent entre ces deux localités, en attribuant toutefois à l'Italie des lignes de communication directes entre ces mêmes localités. Le Govvernement italien s'engage à occuper le plus tôt possible les postes de Rhat et de Ghadamès.

En Tunisie le Gouvernement de la Régence appliquera le même traitement fiscal à tous les contrats de vente de propriétés immobilières, quelle que soit la nationalité des contractants. Les écoles privées italiennes y jouiront du même regime que les écoles privées françaises. Le Gouvernement français consent à étendre à la Tunisie les engagements qu'il a pris en 1916 pour le Maroc, vis-à-vis du Gouvernement quant aux accidents du travail.

La France et l'Italie se reconnaissent réciproquement la faculté de raccorder leurs chemins de fer coloniaux construits ou à construire. Un service direct sera établi sur les lignes raccordées et les tarifs ainsi que les conditions de transports ne comporteront aucun traitement différentiel des ressortissants et des marchandises des deux Puissances.

Le Gouvernement de la République fera tout son possible pour satisfaire aux besoins de l'Italie en phosphates tunisiens; ces besoins atteignent un minimum annuel de 600 mille tonnes.

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître si ce qui précède reproduit exactement les conclusions auxquelles nous sommes arrivés jusqu'à ce jour et répond en tout point à la pensée du Gouvernement de la République, et en Vous en remerciant d'avance je saisis l'occasion pour vous renouveler les assurances de la très haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être Monsieur le Ministre de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur.

Paris, le 12 septembre 1919.

Signé: BONIN LONGARE.

Monsieur l'Ambassadeur,

Par sa lettre de ce jour, Votre Excellence a bien voulu résumer ainsi qu'il suit les conclusions qui résultent des conversations engagées entre vous et moi au sujet du réglement d'un commun accord de certaines questions relatives aux interêts de la France et de l'Italie en Afrique:

« Par sa décision du 7 mai dernier, le Conseil Suprême des Alliés ayant reconnu que le Gouvernement italien était fondé à réclamer le bénéfice de l'art. 13 du traité de Londres, le Gouvernement de S Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République se so déjà mis d'accord sur les points suivants, tout en réservant d'autr points pour un prochain examen:

Le oasis d'El Barkat et de Fehout sont attribuées à l'Italie. La route de caravanes qui réunit Ghadamès à Rhat en passant par Titagsin, Inehoartan, Hassi-el-Misselan, Zouirat et Oue Amasin, la variante qui passe par Tarz Ouilli, Oued Tarat (Aoussedgim) Inehoartan, ou autre variante à l'ouest qui serait nécessaire pour assurer en tout temps et saison une bonne communications sur territoire italien, particulièrement dans les sections de Titagsin à Inehoartan et de Hassi-el-Misselan à l'Oued Amasin sont également attribuées à l'Italie. Le tracé de la nouvelle frontière entre la Tripolitaine et l'Algérie à l'ouest de cette route de communication sera établi par voie de vérification sur les lieux.

De Rhat à Tummo la frontière sera déterminée d'après la crête des montagnes qui s'etendent entre ces deux localités, en attribuant toutefois à l'Italie les lignes de communication directes entre ces mêmes localités. Le Gouvernement italien s'engage à occuper le plus tôt possible les postes de Rhat et de Ghadamès.

En Tunisie le Gouvernement de la Régence appliquera le même traitement fiscal à tous les contrats de vente de propriétés immobilières, qu'elle que soit la nationalité des contractants. Les écoles privées italiennes y jouiront du même régime que les écoles privées françaises. Le Gouvernement français consent à étendre à la Tunisie les engagements qu'il a pris en 1916 pour le Maroc, vis-à-vis du Gouvernement italien, quant aux accidents du travail.

La France et l'Italie se reconnaissent réciproquement la faculté de raccorder leurs chemins de fer coloniaux construits ou à construire. Un service direct sera établi sur les lignes raccordées, et les tarifs ainsi que les conditions de transports ne comporteront aucun traitement différentiel des ressortissants e des marchandises des deux Puissances.

Le Gouvernement de la République fera tout son possible pour satisfaire aux besoins de l'Italie en phosphates tunisiens; ces besoins atteignent un minimum annuel de 600,000 tonnes ».

Votre Excellence m'a demandé si ce qui précède reproduissait exactement les conclusions auxquelles nous sommes arrivés jusqu'à ce jour et répondait en tout point à la pensée du Gouvernement de la République.

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence qu'il en est ainsi et je saisis cette occasion pour lui renouveler les assurances de ma très haute considération.

Paris, le 12 septembre 1919.

Signé: PICHON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 71.

Approvazione della convenzione 8 agosto 1923, concernente permuta di terreni fra lo Stato ed il comune di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la convenzione in data 8 agosto 1923 stipulata in forma pubblica amministrativa fra lo Stato e il comune di Venezia, mediante la quale lo Stato cede in proprietà al Comune l'area costituente l'attuale piazza d'armi e il Comune si obbliga in corrispettivo a provvedere a sua

cura e spese alla colmata di un tratto di laguna prospiciente San Pietro di Castello, riducendola a nuova piazza d'armi da cedere allo Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 27. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 73.

Provvedimenti per i danni prodotti dal nubifragio 29-30 maggio 1923, in provincia di Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285;

Ritenuta la necessità di provvedere alle riparazioni dei danni prodotti dal nubifragio 29-30 maggio 1923 in provincia di Novara, sia mediante esecuzione diretta di lavori di competenza dello Stato, sia mediante concessione di sussidi per opere che dovranno eseguirsi da Enti locali;

Ritenuto che la spesa all'uopo occorrente è prevista nella somma di L. 3,500,000, delle quali L. 2,250,000 per lavori da eseguire dallo Stato e L. 1,250,000 per concorsi e sussidi;

Riconosciuta pertanto la necessità di aumentare le assegnazioni stabilite dal decreto-legge 3 maggio 1923 per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia settentrionale, salvo, a parziale compensazione, ridurre di L. 2,335,000 l'altra assegnazione riflettente le opere marittime della stessa regione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi:

a) nella misura massima del 75 % di cui all'art. 2 lettera *b*) del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2009, alla provincia di Novara ed ai Comuni e Consorzi della provincia medesima per le remissioni e riparazioni definitive delle opere stradali ed idrauliche, di competenza degli Enti predetti, distrutte o danneggiate dalle alluvioni del 29 e 30 maggio 1923;

b) nella misura massima dell'80 % e secondo le norme della legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 11, per i lavori di:

1. demolizione, puntellamenti di edifici pericolanti e sgombri di aree pubbliche;

2. riparazione di edifici pubblici provinciali e comunali od appartenenti ad Enti morali o di edifici ad uso pubblico.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori di difesa degli abitati danneggiati dalle frane e dalle corrosioni dei corsi d'acqua in dipendenza dell'alluvione sopra menzionata, salvo ricupero della quota del 20 % della spesa relativa a carico dei Comuni interessati, che ne verseranno l'importo al Tesoro nel termine di quindici anni.

I lavori medesimi potranno essere eseguiti in economia senza limiti di somma.

Art. 3.

Le domande per la concessione di sussidi corredate ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 625, dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1924.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al saggio normale d'interesse alla provincia di Novara ed ai Comuni e Consorzi della provincia medesima fino alla concorrenza della quota di spesa a loro carico, risultante dal preventivo dei progetti approvati per la concessione del sussidio governativo di cui al precedente art. 1 lett. *a*) e *b*).

Art. 5.

Nella tabella A allegata al decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 41. — GRANATA.

GRUPPO	SPECIE	SOMME
Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale.	Lavori a cura diretta dello Stato	+ 2,250,000
	Sussidi e contributi a Provincie, Comuni e privati	+ 1,250,000
Opere marittime nell'Italia settentrionale.	Opere marittime che si eseguono a cura diretta dello Stato escluse quelle delle provincie Venete	— 2,335,000
		+ 1,165,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 72.
Concessione di pensione straordinaria annua vitalizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concessa a Eleonora Mancini vedova Genina, una pensione straordinaria annua vitalizia di L. 8000. La pensione avrà effetto dal 1° gennaio 1924.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 29. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 33.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Giovanni Plana, in Alessandria.

N. 33. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Giovanni Plana, in Alessandria ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 34.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare Carmine Sylos, in Bitonto.

N. 34. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola complementare Carmine Sylos, in Bitonto ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 35.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Molfetta.

N. 35. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Molfetta ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 36.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio M. Pagano, in Campobasso.

N. 36. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio lieco-ginnasio M. Pagano, in Campobasso, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 38.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Caserta.

N. 38. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Caserta ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 39.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio P. Dionisio, in Fossano.

N. 39. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio P. Dionisio, in Fossano ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 52.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio T. Campanella, in Reggio Calabria.

N. 52. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio T. Campagnella in Reggio Calabria ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3141.
Quota di concorso governativo a favore del comune di Scilla.

N. 3141. R. decreto 30 dicembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per le finanze, si concede a favore del comune di Scilla (Reggio Calabria), la quota di concorso governativo di L. 550, pel primo semestre 1918, ad integrazione del bilancio comunale, per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione del canone di appalto accordata a quell'appaltatore daziario, per il detto anno 1918.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924.
Scioglimento del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova e nomina del Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 45 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Considerata l'opportunità di sciogliere il Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova e sentito, al riguardo, il concorde avviso della Camera di commercio e industria di Genova e della Deputazione della Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova, è disciolto.

Le funzioni del Sindacato saranno temporaneamente esercitate, in qualità di Commissario, dal cav. Raffaele Ricciardi, ragioniere capo della Prefettura di Genova, il quale, per le funzioni delle quali agli articoli 18 e 32 della legge 20 marzo 1913, sarà coadiuvato dai seguenti agenti di cambio iscritti nel ruolo della Borsa valori di Genova, signor Antonio Gotelli, Antonio Garibaldi, Tomaso Massone fu Francesco e Mario Tomasinelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1924.
Dichiarazione delle attribuzioni conferite al Commissario della società « Umanitaria » di Milano.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 stesso mese, col quale si dichiaravano sciolti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei delegati, della società « Umanitara » di Milano, e si affidava la gestione della predetta società all'on. marchese avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Nelle attribuzioni conferite al detto Commissario s'intendono compresi anche i poteri di amministrazione e di gestione spettanti all'assemblea dei soci della nominata società «Umanitaria» in base al proprio statuto organico.

Roma, addì 3 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 2, dal 7 al 13 gennaio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bari	Barletta	—	2	—	2
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Modena	—	2	—	2
Novara	Novara	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	1
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	15	—	15
	Carbonchio sintomatico.				
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Id.	Reggio Emilia	—	1	—	1
		—	5	—	5
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	3	1	6	9
Id.	Acqui	1	—	1	—
Id.	Asti	5	1	6	5
Id.	Casale	9	2	16	2
Id.	Novi	—	1	—	1
Id.	Tortona	3	—	5	2
Arezzo	Arezzo	4	1	8	14
Belluno	Belluno	5	—	13	9
Id.	Feltre	8	—	15	16
Bergamo	Bergamo	33	12	57	36
Id.	Clusone	8	—	27	6
Id.	Treviglio	20	4	57	27
Chieti	Lanciano	1	—	2	—
Como	Como	8	14	12	23
Id.	Lecco	8	5	15	14
Id.	Varese	5	7	8	9
Cuneo	Alba	1	—	3	—
Id.	Cuneo	1	—	2	—
Id.	Mondovì	1	1	1	2
Ferrara	Cento	1	—	1	1
Id.	Comacchio	1	1	2	2
Id.	Ferrara	6	—	14	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Firenze	Firenze	3	2	3	2
Id.	Pistoia	1	—	2	3
Id.	S. Miniato	4	3	7	4
Forlì	Cesena	2	1	7	2
Id.	Forlì	1	—	1	4
Id.	Rimini	2	1	2	1
Genova	Genova	2	3	2	4
Id.	Savona	1	—	1	—
Lucca	Lucca	6	5	13	22
Macerata	Macerata	1	1	1	2
Mantova	Mantova	16	8	24	44
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	6
Id.	Gallarate	1	3	1	5
Id.	Lodi	2	15	2	23
Id.	Milano	—	15	—	20
Modena	Mirandola	3	4	20	10
Id.	Modena	5	3	6	2
Napoli	Castellammare S.	3	—	6	1
Novara	Biella	5	—	7	1
Id.	Domodossola	2	—	4	—
Id.	Novara	16	7	28	19
Id.	Pallanza	1	—	1	—
Id.	Vercelli	3	6	8	15
Padova	Padova	14	13	29	33
Parma	Parma	6	1	7	5
Pavia	Mortara	3	3	6	6
Id.	Pavia	6	3	6	5
Id.	Voghera	7	2	10	5
Perugia	Perugia	1	—	3	—
Piacenza	Piacenza	—	4	—	4
Pola	Pola	—	1	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	1	2	1	3
Id.	Reggio Emilia	6	5	7	15
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	2	—	2	—
Rovigo	Adria	3	—	5	—
Id.	Rovigo	10	1	18	1
Salerno	Salerno	1	—	1	1
Sondrio	Sondrio	2	2	2	2
Teramo	Teramo	1	—	1	—
Trento	Borgo	—	6	—	9
Id.	Cles	—	1	—	4
Id.	Merano	—	2	—	2
Id.	Riva	—	2	—	3
Id.	Rovereto	—	7	—	29
Id.	Tione	—	4	—	15
Id.	Trento	—	9	—	30
Treviso	Treviso	—	5	—	5
Trieste	Monfalcone	—	2	—	4
Id.	Trieste	—	2	—	2
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
Id.	Venezia	27	7	58	65
Verona	Verona	26	8	39	45
Vicenza	Vicenza	13	9	39	31
		243	229	653	699
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	1	—	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	2
Id.	Fermo	—	1	—	1
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	1	1	1
Forlì	Rocca S. Casciano	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Pola	Parenzo	—	3	—	4
Potenza	Matera	4	—	6	—
Id.	Melfi	1	—	2	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	1
Roma	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		13	13	21	16
Morva.					
Belluno (b)	Belluno	—	1	—	1
Como	Lecco	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
		1	2	1	2
Farcino criptococcico.					
Aquila	Sulmona	—	2	—	2
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	5	—	5	—
Id.	Barletta	—	2	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	3	1
Id.	Terranova	1	—	3	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Id.	Nola	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Messina	Messina	1	—	2	1
Napoli	Casoria	3	—	10	4
Id.	Castellam. Stabia	2	—	6	—
Id.	Napoli	3	—	5	—
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	4	1	4	4
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
		24	9	41	18
Rabbia.					
Aquila (b)	Cittaducale	—	1	—	1
Avellino (b)	Avellino	1	—	1	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Bari (b)	Bari	1	2	2	2
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Campobasso (b)	Campobasso	—	2	—	2
Id.	Larino	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Id.	Varese	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	—	1	—	2
Id.	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Id.	Pistoia	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Rabbia					
Macerata	Macerata	2	2	9	5
Milano	Milano	1	—	3	—
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siracusa	Siracusa	—	1	—	2
Trapani	Alcamo	1	1	2	1
Id.	Trapani	—	1	—	1
		7	25	18	30
Rogna.					
Aquila	Aquila	2	—	5	—
Id.	Avezzano	4	—	13	—
Id.	Sulmona	4	—	12	—
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Macerata	Camerino	2	—	2	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		22	—	44	—
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Roma	Roma	2	1	2	2
Id.	Viterbo	5	—	5	—
Siracusa	Siracusa	1	—	2	—
		9	1	11	2
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	5	—	8	1
Id.	Cittaducale	1	—	8	—
Id.	Sulmona	—	1	—	1
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	2	—	9	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	2
Id.	Velletri	4	—	4	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
		18	1	38	4
Influenza del cavallo.					
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Messina	Castroreale	1	—	1	—
Modena	Modena	2	—	4	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
		3	2	5	2
Aborto epizootico.					
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Id.	Reggio Emilia	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	3	—	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	12	15	15
Carbonchio sintomatico	3	5	5
Afta epizootica	36	473	1353
Malattie infettive dei suini	15	26	37
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	11	33	59
Rabbia	17	32	48
Rogna	6	22	44
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	10	13
Vaiuolo ovino	6	19	42
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	3	5	7
Aborto epizootico	2	3	3

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	289968	1525 —	Valenza *Antonietta* di Giorgio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo.	Valenza *Antonina* di Giorgio, minore, ecc. come contro.
»	65579	455 —	De Bernardi Giovannina fu Felice, moglie di Bottigelli *Emilio*, dom. a Milano, vincolata.	De Bernardi Giovannina fu Felice, moglie di Bottigelli *Angelo-Cristoforo-Emilio* fu Carlo, domiciliata come contro, vincolata.
»	92126	1375 —		
3.50 %	630302	24.50	Rispettivamente a: *Scagno* Guido, Dario e Ines di Emilio, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Fobello (Novara).	Rispettivamente a: *Scagni* Guido, Dario e Ines, minori, ecc., come contro.
»	630303	24.50		
»	630304	24.50		
»	637463	52.50	Sommaruga Giulietta-Maria Catterina, *Catterina-Pasqualina* ed *Elvezia-Clotilde*, minori, fu Ambrogio.	Sommaruga Giulietta-Maria-Catterina, *Catterina-Pasqualina* e *Maria-Elvezia*, minori, ecc., come contro.
»	637464	14 —		
Cons. 5 %	269671	1510 —	Sesselego Emilia, Ida e Mario fu Enrico, le donne nubili, domiciliati in Genova, proprietari indivisi in parti uguali, vincolata d'usufrutto.	Sesselego Emilia, Ida e Mario fu Enrico, le donne nubili e *l'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Fulco Maria fu Giovanni, vedova di Sesselego Enrico*, domiciliati in Genova, proprietari indivisi in parti uguali.
Cons. 5 % già Polizza combattenti	4883	20 —	Costa *Mario* di Guido, domiciliato a Cesena (Forlì).	Costa *Mauro* di Guido, ecc., come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30127	300 —	Prinetti *Giorgio* fu Tommaso, *minore sotto la patria potestà della madre Callerio Giuseppina fu Gerolamo, vedova Prinetti Tommaso*, domiciliato a Torino. Con usufrutto a Prinetti Giovanni fu Luigi.	Prinetti *Giorgio Giuseppe Maria* fu Tommaso, domiciliato a Torino, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	158880	95 —	Marconi *Renata* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma.	Marconi *Giuseppa*, ecc., come contro.
»	120583	860 —	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesca* ed Amalia di Adolfo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Latera (Roma).	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesco* ed Amalia, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	35477	Beneficio di S. Caterina vergine e martire, eretta nella Chiesa parrocchiale dei SS. Petronio e Prospero di Castelbolognese (Ravenna) . . . . L.	3 —
3.50 %	515035	Bisio Francesco fu Emilio, domiciliato a Francavilla-Bisio (Alessandria) vincolata . . . . »	7 —
»	86283	Opera o Fondazione Signoris Berzetti, di Buronzo (Vercelli), vincolata . . . . »	616 —
»	91154	Opera pia delle dotazioni, fondata in Vercelli dal marchese Emilio Signoris Berzetti o Bussetti, di Buronzo . . . . »	175 —
»	79380	Cappellania fondata da Vacarezza Carlo nella Chiesa di S. Maria di Monticello, vincolata . . . . »	77 —
»	85367	Eredità del fu dottor Carlo Vaccarezza, in Chiavari . . . »	52.50
Consolidato 5 %	97604	Merlo Teresa fu Carmelo, moglie di Conti Francesco fu Gioacchino, dom. in Linguaglossa (Catania), vincolata . . . »	260 —
3.50 %	583816 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Isabella Arturo di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze . . . . . » Per l'usufrutto: Isabella Michele fu Carlo.	157.50
»	793174	Tirettolo Erminia, moglie di Enrico Nappo, dom. a Ponticelli (Napoli) . . . . »	42 —
»	318138	Parroco pro-tempore della parrocchia di S. Vitale in Fuorigrotta (Napoli) . . . . »	14 —
»	563492	Parrocchia di S. Vitale in Fuorigrotta frazione del comune di Napoli, rappresentata dal parroco pro-tempore, vincolata . »	56 —
»	587653	Saja o Saya Misitano Natale fu Natale dom. in Messina . . . »	465.50
»	50491	Parrocchiale chiesa di S. Giorgio martire, di Pianura, rappresentata dal parroco pro-tempore . . . . »	42 —
»	243263	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire in Pianura (Napoli) »	24.50
»	679109	Parrocchia di S. Giorgio martire in Pianura (Napoli) . . . »	105 —
Consolidato 5 %	15160 Polizza combattenti	Stigliano Luigi di Giorgio, dom. a Taranto (Lecce) . . . »	20 —
3.50 %	621414	Servadio Elda di Vittorio, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Bolaffi Arturo di Moisè, domiciliata a Pisa, vincolata . . . . »	1592.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	16355	Comune di Lotzorai (Cagliari)	5 —
»	25674	Intestata come la precedente	10 —
»	275755	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, in Uscio (Genova)	190 —
»	69933	Ridi Emilia-Luigia di Riccardo, minore, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di detto Ridi Riccardo, inabilitato, tutti sotto la curatela testamentaria di Ridi Alfredo, dom. a Firenze	525 —
»	94333	Ridi Emilia-Luigia di Riccardo, minore, sotto la patria potestà del padre e la curatela speciale di Ridi Alfredo fu Luigi e figli nascituri di detto Ridi Riccardo fu Luigi, inabilitato, sotto la curatela di Poggiali Raffaello fu Giuseppe, dom. a Firenze	165 —

Roma, 30 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(3ª *pubblicazione*).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Viste le leggi 14 luglio 1912, n. 834, e 3 aprile 1921, n. 742, concernenti provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1408;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso al posto di professore non stabile (settimo grado) nel Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 16,000, più L. 1200 di supplemento di servizio attivo, per l'insegnamento delle sistemazioni idraulico-forestali e costruzioni relative alle aziende forestali.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (su carta da bollo da L. 3) dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale delle foreste) entro tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto;

3° elenco compilato in carta libera ed in sei esemplari, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato;

4° descrizione, in carta libera ed in cinque esemplari, sull'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

5° i titoli e le pubblicazioni, queste, possibilmente, in cinque esemplari;

6° ricevuta del pagamento eseguito ad un Ufficio del registro della tassa di concorso di L. 100, ai termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa sono dispensati dalla presentazione del documento di cui al n. 2.

Art. 4.

Sono ammessi quali pubblicazioni soltanto lavori stampati, e fra questi, dev'essere, almeno, una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, anche se le pubblicazioni stesse fossero state presentate in tempo utile agli uffici postali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Viste le leggi 14 luglio 1912, n. 834, e 3 aprile 1921, n. 742, concernenti provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1408;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso al posto di professore non stabile (grado settimo) nel Regio istituto superiore forestale di Firenze con l'annuo stipendio di L. 16,000, più L. 1200 di supplemento di servizio attivo, per la direzione della Stazione di silvicoltura istituita, a termini dell'art. 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277, con la legge 3 aprile 1921, n. 742.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo di L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale delle foreste) entro tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto;

3° elenco in carta semplice, compilato in sei esemplari, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato;

4° descrizione in carta libera, compilata in cinque esemplari, dell'operosità scientifica, ed eventualmente didattica, del candidato;

5° i titoli e le pubblicazioni, queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari;

6° ricevuta di pagamento ad un Ufficio del registro della tassa di concorso di L. 100, ai termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dal presentare il documento di cui al n. 2.

Art. 3.

Sono ammessi soltanto come pubblicazioni lavori stampati, e fra questi dev'essere, almeno, una memoria originale concernente ricerche ed esperienze in materia di silvicoltura.

Non saranno prese in considerazioni le pubblicazioni, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, le quali pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.